



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017

Email protocollo@comune.bonarcado.or.it - protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it

BANDO PUBBLICO

Fondo Sostegno Affitti

(Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. 7 giugno 1999)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI:

- L'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, da utilizzare per la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione che si trovino in condizioni di disagio economico;
- Il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione, attribuendo inoltre ai Comuni ampi margini di discrezionalità relativamente alla fissazione della misura dei contributi e di altri parametri utili all'utilizzo ottimale delle risorse che verranno loro assegnate;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. n. 36/36 del 09.07.2025, recante: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.";
- La propria Determinazione n. 164 del 26/08/2025 concernente "Legge 431/98 – Art. 11. CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA. ANNUALITÀ 2025.

RENDE NOTO

Che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell'anno 2025, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 legge 431/98 e ss.mm. e ii.

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 pari a € 15.688,40 ($€ 603,40 * 13 * 2$) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi è pari a di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

ART. 4 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E SCADENZE

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo, previo accredito dei fondi da parte della Regione Sardegna.

Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste.

I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2025, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;

5. periodo a cui il canone si riferisce.

ART. 5 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

L'istanza di contributo, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere redatta sulla base del modello allegato al presente atto e **potrà essere presentata entro il giorno 31/10/2025 secondo le seguenti modalità:**

- per mezzo Email al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.bonarcado.or.it;
- a mano, previo appuntamento.

Non sono ammissibili domande pervenute in data anteriore alla pubblicazione del bando e oltre i termini fissati per la presentazione delle istanze stesse.

Sono cause di esclusione dal contributo:

- Incompletezza insanabile dell'istanza;
- Ritardo nella presentazione di eventuale integrazione all'istanza superiore ai 3 giorni;
- Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- Domanda di ammissione al contributo (Allegato A);
- Copia di un documento di identità in corso di validità (per extracomunitari permesso di soggiorno).
- Copia del contratto di locazione;
- Copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione o in alternativa documentazione atta a dimostrare l'adesione alla cedolare secca;
- Ricevute pagamento affitto ANNO 2025;
- ISEE 2025.

ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. In particolare, l'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti.

L'Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

ART. 9 - PUBBLICITÀ DEL BANDO E INFORMAZIONI

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.bonarcado.or.it

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali:

- Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa Antonella Pinna – Tel. numero 0783/569017 int. 1 – 5;
- Assistente Sociale Dott.ssa Graziella Zedde – Tel. numero 0783/569017 interno 1 - 3.